

**Edizione di giovedì 6 agosto 2015**

**CONTENZIOSO**

[Accertamento con adesione e acquiescenza](#)

di **Luigi Ferrajoli**

**IVA**

[Fatturazione e registrazione per le agenzie di viaggio](#)

di **Marco Peirolo**

**IVA**

[Il regime speciale di esonero Iva in agricoltura](#)

di **Luigi Scappini**

**PENALE TRIBUTARIO**

[La locuzione “imposte dovute” nella responsabilità dei liquidatori – IIa parte](#)

di **Giuseppe Lacagnina**

**CRISI D'IMPRESA**

[Come cambiano accordi di ristrutturazione e fallimento, per adesso](#)

di **Claudio Ceradini**

## CONTENZIOSO

---

### **Accertamento con adesione e acquiescenza**

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con la **sentenza n. 12006/15** chiarisce **aspetti e peculiarità** di alcuni **istituti deflattivi** del contenzioso la cui frequente adozione da parte del contribuente pone problematiche legate alla **compatibilità tra gli strumenti**.

In particolare, la problematica sottoposta all'attenzione del **Supremo Collegio** afferiva alla possibilità in seguito alla **procedura di adesione**, esperita infruttuosamente dal contribuente, di **definire l'avviso di accertamento** con il pagamento ridotto delle sanzioni **ex art.17, co.2, D.Lgs. n.472/97**.

La Corte ha definitivamente concluso per l'**alternatività degli strumenti** fornendo una puntuale disamina della **diversa natura e finalità** delle norme istitutive di questi, richiamando anche un precedente orientamento (**Cass. 1839/2010**) in cui veniva affermato che: *"in tema di **accertamento per adesione**, il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6 consente al contribuente di chiedere all'Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini **dell'eventuale definizione**, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla **definizione transattiva** e di fissarne il contenuto è riservata all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di **non addivenire all'accordo**, non spetta la **riduzione delle sanzioni**"*.

In particolare, chiarisce la pronuncia, con l'istituto della **c.d. acquiescenza**, disciplinato dall'**art.15 D.Lgs. n.218/97**, viene consentita al contribuente la possibilità di prestare completa acquiescenza agli addebiti riportati nell'**atto impositivo** ricevuto, conseguentemente rinunciando espressamente alla facoltà di proporre ricorso dinanzi alla competente **Commissione tributaria** e di avvalersi della procedura di **accertamento con adesione**, ed ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un quarto (ora ad un terzo, ex L. n. 220/10).

La sentenza chiarisce la **ratio deflattiva dell'istituto**, che consente, da un lato, all'erario di incassare in breve termine gli importi dovuti **evitando il contenzioso** o la riscossione dei detti importi tramite ruolo, e, dall'altro, al contribuente, che ritiene non sussistano valide ragioni per **contrastare l'accertamento** notificatogli, di versare solo in parte le sanzioni irrogategli.

Con l'**accertamento con adesione (c.d. concordato)**, disciplinato dall'**art.6 D.Lgs. n.218/97**, viene consentito al contribuente, che ritiene possibile addivenire in contraddittorio con l'Agenzia ad un **componimento bonario** rispetto alla pretesa impositiva, **patteggiare l'imponibile** accertato dall'Ufficio e ottenere uno sconto sulle sanzioni irrogate (un quarto, ora un terzo, del minimo edittale); secondo quanto disposto **dall'art.2, co.3, D.Lgs.**

**n.218/97**, successivamente alla definizione dell'accertamento, quest'ultimo, di regola e salvo le eccezioni di cui al comma quarto, **non è più impugnabile dal contribuente**, nè modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio.

La Corte specifica oltremodo che **l'automatica sospensione**, per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione o spedizione dell'istanza, del termine per impugnare l'atto di accertamento, che **l'attivazione della procedura** comporta, ha la finalità di **garantire al contribuente**, che non riesca ad accordarsi con l'Ufficio, la possibilità di **proporre tempestivo ricorso** alla competente Commissione tributaria provinciale. La necessità della prevista sospensione conferma la diversa ed in un certo senso antitetica natura dell'istituto rispetto a quello **dell'acquiescenza**, posto che con **l'istanza di accertamento con adesione** il contribuente non presta affatto acquiescenza rispetto alla pretesa fiscale, sicché gli viene consentito, **in caso di mancato accordo** con l'Ufficio, di **contestarla successivamente**, perdendo ovviamente il beneficio della riduzione delle sanzioni.

Anche in tal caso evidente è la **ratio deflativa dell'istituto**, che consente, da un lato, all'erario di trovare un **accordo** su questioni non pacifiche inerenti la pretesa fiscale, evitando in tal modo il contenzioso ed incassando in breve tempo gli importi dovuti, e, dall'altro, al contribuente di **pagare in misura ridotta** le sanzioni.

Infine, con la c.d. definizione agevolata delle sanzioni ("**definizione in via breve**"), disciplinata dall'**art.17, co.2, del D.Lgs. n.472/97**, viene consentito al contribuente di estinguere l'obbligazione sanzionatoria nascente dalla violazione commessa, pagando, entro un determinato termine, una somma a titolo di **sanzione amministrativa** di ammontare pari ad **un quarto (ora un terzo)** delle sanzioni irrogate.

Tale definizione agevolata, riferita solo alle sanzioni come è stato chiarito anche dalla **Circolare dell'Amministrazione Finanziaria n. 180/98**, comporta **l'estinzione dell'eventuale controversia** solo limitatamente ai **profili sanzionatori** derivanti dalla violazione delle norme tributarie, ferma restando la contestabilità in sede giudiziale degli aspetti legati al **pagamento dell'imposta** da cui scaturisce la sanzione. La **ratio dell'istituto** in questo caso consiste nel consentire all'Erario di incassare in tempi rapidi (seppur in misura ridotta) le **sanzioni irrogate ed al contribuente**, che ritiene di essere nel giusto senza tuttavia averne la certezza, di **bloccare le sanzioni ridotte** versando il corrispondente ammontare, e, nello stesso termine di legge, **proporre eventuale ricorso** alla Commissione tributaria.

## IVA

---

### ***Fatturazione e registrazione per le agenzie di viaggio***

di **Marco Peirola**

L'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 non prevede uno **specifico termine di registrazione delle fatture nazionali ed estere relative ai costi** sostenuti dalle agenzie di viaggio a diretto vantaggio dei viaggiatori. A stretto rigore, pertanto, anche tali fatture possono essere annotate **entro il maggior termine biennale** stabilito dall'art. 19, comma 1, ult. periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

L'art. 74-ter, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina l'ipotesi di **variazione del costo del pacchetto turistico**. Di regola, dal momento della previsione contrattuale del corrispettivo a quello dell'inizio del viaggio intercorre, infatti, un periodo più o meno lungo che può determinare una variazione del corrispettivo convenuto in dipendenza dell'aumento o della diminuzione del prezzo dei vari servizi componenti il viaggio (ad esempio, per la variazione del cambio delle valute estere).

Nell'ipotesi descritta, al fine di evitare complicate procedure di rettifica dell'imponibile, è previsto che, in caso di **aumento della differenza tassabile**, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia di viaggio che, quindi, non può addebitare al viaggiatore la differenza; in caso di una sua **diminuzione**, invece, il viaggiatore medesimo non ha diritto al rimborso della minore imposta.

Più nello specifico, se la differenza tra il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio ed i costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, cioè il margine derivante dalle attività di organizzazione del pacchetto turistico, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, **sulla base delle spese effettive**, risulta **superiore** a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, **sulla base delle spese presunte**, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se la medesima differenza risulta invece **inferiore**, i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.

In ordine alle **modalità di documentazione dei corrispettivi**, il Legislatore ha inteso privilegiare l'adempimento della **fatturazione** come strumento di documentazione "naturale" nell'ambito del settore economico in esame.

In merito alle concrete modalità di emissione del documento, la C.M. 24 dicembre 1997, n. 328/E (§ 9.9.2) ha precisato che occorre distinguere **tre tipologie di operazioni**, alle quali corrispondono specifici obblighi documentali a carico dei soggetti interessati a vario titolo all'operazione. Si tratta, nello specifico, delle:

1. operazioni eseguite direttamente nei confronti dei viaggiatori o effettuate tramite intermediari con rappresentanza;
2. operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in qualità di mandatari senza rappresentanza di altri operatori turistici che organizzano il pacchetto;
3. operazioni eseguite da agenzie di viaggio che operano in nome e per conto dei viaggiatori.

Al di là delle specificità connesse alle suddette tipologie di operazioni, occorre osservare che, per motivi di cautela fiscale, l'**emissione della fattura** è un obbligo che deve essere adempiuto **indipendentemente dalla richiesta del cliente**, ponendosi pertanto in deroga rispetto alla regola generale prevista dall'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

La fattura – che deve indicare **distintamente** i corrispettivi, sia parziali che totali, delle prestazioni rese nel territorio UE e di quelle rese al di fuori del territorio UE – **non deve recare la separata indicazione dell'imposta** e deve contenere l'espressa indicazione che l'operazione è soggetta al regime speciale. A quest'ultimo proposito, l'art. 21, comma 6, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che nel documento occorre riportare la dicitura "**regime del margine – agenzie di viaggio**", con l'eventuale specificazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento.

Ne consegue che la fattura **non costituisce titolo per la detrazione dell'imposta** e questo sia per le particolari modalità di applicazione del sistema detrattivo, sia per il fatto che trattasi, comunque, di prestazioni con imposta indetraibile.

Come chiarito dalla citata C.M. n. 328/E/1997 (§ 9.9.2), si considera regolare la fattura nella quale il viaggiatore viene **domiciliato presso l'intermediario**, se la vendita è avvenuta tramite lo stesso, tenuto conto che non sempre l'agenzia organizzatrice è in possesso del domicilio del viaggiatore. In tal caso, peraltro, nulla vieta all'intermediario di emettere lui stesso la fattura a carico del viaggiatore, facendo risultare sulla stessa la sua qualità di **intermediario dell'agenzia organizzatrice**, in nome e per conto di quest'ultima.

In linea con le regole ordinarie (art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), il **momento di emissione della fattura** coincide con il momento impositivo, che a sua volta si considera integrato – ai sensi dell'art. 74-ter, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972 – con il **pagamento integrale del corrispettivo** e, comunque, **se antecedente**, con la **data di inizio del viaggio o del soggiorno**; quest'ultimo, in particolare, si reputa iniziato nel momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a diretto vantaggio del viaggiatore (trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Resta, pertanto, inteso che l'eventuale **pagamento di acconti** da parte del viaggiatore, così come l'**emissione anticipata della fattura** da parte dell'agenzia, non determina l'effettuazione dell'operazione e, quindi, l'esigibilità della relativa imposta, siccome il momento impositivo risulta esclusivamente subordinato agli eventi indicati, vale a dire l'integrale pagamento del corrispettivo e, ove anteriore, l'inizio del viaggio o del soggiorno (C.M. n. 328/E/1997, § 9.4).



## IVA

---

### ***Il regime speciale di esonero Iva in agricoltura***

di **Luigi Scappini**

Il Legislatore comunitario ha previsto la possibilità di lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la **compensazione forfettaria** dell'Iva a monte a favore degli **agricoltori** che non rientrano nel regime normale (considerando 50 della Direttiva 2006/112/CE).

Tale facoltà, come noto, è stata recepita in Italia attraverso l'introduzione dapprima dell'**articolo 34** del DPR n. 633/72 e successivamente, anche a seguito dell'evoluzione del comparto agricolo, dell'**articolo 34-bis**, sempre DPR Iva, specificamente afferente le attività connesse.

Il regime speciale previsto consiste in un **regime speciale di detrazione dell'imposta** il cui importo viene determinato attraverso l'applicazione, all'ammontare delle cessioni effettuate, di aliquote forfettarie individuate con decreto ministeriale.

In altri termini, la detrazione prevista nell'articolo 19 DPR n. 633/72 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta a debito si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti.

**Iva a debito** = corrispettivo di vendita X aliquota edittale

**Iva a credito** = corrispettivo di vendita X % di compensazione ex D.M. 23 dicembre 2005

In altri termini, l'**Iva da versare** è data da

**Corrispettivo di vendita X (aliquota edittale – % di compensazione).**

Tuttavia, **non sempre** in sede di **cessione** dei beni si applica l'**aliquota edittale**, infatti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 DPR n. 633/72 *“l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.”*.

Ne deriva che le **percentuali di compensazione** sono applicabili anche alle **cessioni** di prodotti agricoli nei seguenti casi:

1. conferimenti di beni da parte di soggetti in regime speciale Iva a cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni anch'esse in regime speciale si ricorda che l'articolo 34 comma 2, lett.c) include anche le cooperative tra i soggetti che rientrano nel regime speciale);
2. cessioni **effettuate da** parte di **soggetti** passivi Iva cd. **esonerati**.

Nello specifico, il regime di esonero è disciplinato dal successivo comma 6 dell'articolo 34 DPR Iva che individua due requisiti necessari, uno di natura quantitativa e l'altro qualitativa.

Ne deriva che possono fruire del regime in oggetto tutti i soggetti, a prescindere dalla forma con cui viene esercitata l'attività.

Passando ad analizzare i requisiti richiesti, quello **quantitativo** consiste nell'aver conseguito nell'anno precedente (o nel presumere di conseguire nell'anno di inizio attività) un **volume di affari non superiore a 7.000 euro** (precedentemente il limite era di 2.582,28 euro). Inoltre, il volume d'affari, e questo è il cd. requisito **qualitativo**, deve essere composto per **almeno 2/3** dalla cessione di **prodotti** agricoli contenuti nella **Parte I, Tabella A allegata al DPR n. 633/72** e quindi, l'imprenditore, deve di fatto cedere in via prevalente prodotti che danno diritto ad applicare il regime speciale Iva per l'agricoltura.

Il volume di affari comprende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione secondo gli articoli 23 e 24, tenuto conto altresì delle variazioni in aumento o in diminuzione di cui all'art 26 del D.P.R. 633/72.

Non concorrono alla sua formazione le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di beni tra le attività separate.

Il regime comporta l'**esonero** da **tutti gli adempimenti** Iva a **esclusione** della **numerazione e conservazione** delle **fatture** che saranno emesse in duplice copia, di cui una consegnata proprio al soggetto in esonero, da parte dei cessionari e dei committenti con le modalità e le tempistiche di cui all'articolo 21 DPR n 633/72.

Ma cosa accade in caso di superamento di uno o di entrambi i limiti individuati dal Legislatore?

In caso di **superamento** del solo **limite qualitativo**, il contribuente deve versare, già nell'anno in cui avviene lo sfioramento l'Iva relativa alle operazioni diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti) effettuando gli adempimenti relativi; egli tuttavia non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per l'anno successivo.

In caso di **superamento** del solo **limite quantitativo** il contribuente cessa di operare nel regime di esonero a partire dall'anno successivo.



Infine, nel caso di **superamento** di **entrambi** i, il contribuente deve versare, già nell'anno in cui avviene lo sfioramento l'Iva relativa alle operazioni **limiti** diverse (al netto di quella assolta sui relativi acquisti), effettuando gli adempimenti relativi; a partire dall'anno successivo cessa, inoltre, di operare in regime di esonero.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### **La locuzione “imposte dovute” nella responsabilità dei liquidatori – IIa parte**

di **Giuseppe Lacagnina**

Nella prima parte del contributo pubblicato ieri ci siamo interrogati sulla portata della locuzione “*imposte dovute*”, utilizzata nell’art. 36 del D.p.r. 602/73, ai fini dell’individuazione della responsabilità dei liquidatori.

Analizziamo oggi l’interpello presentato in relazione a questa problematica nel mese di gennaio 2015 e la risposta dell’Agenzia.

La soluzione proposta dal liquidatore è la seguente:

*“Il liquidatore intenderebbe procedere alla predisposizione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto dell’attivo in assenza di passività civilistiche risultanti dal bilancio e se alla data di predisposizione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto dell’attivo non vi siano debiti tributari per imposte liquidate a titolo definitivo, non siano stati notificati Processi verbali di constatazione, non siano stati notificati atti riferiti a formali iniziative dell’Amministrazione Finanziaria riguardanti richieste istruttorie sulla posizione fiscale.*

*Verificatesi tali condizioni, le attività del liquidatore potrebbero essere le seguenti:*

- 1. Il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto dell’attivo, attendendo l’approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto così come regolata dall’art. 2492 terzo comma del codice civile;*
- 2. Dopo l’approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione: – Distribuzione dell’attivo della liquidazione; – Richiesta di estinzione della società al Registro delle imprese (ai sensi degli articoli 2492 e 2493 del codice civile).*

*In tale ipotesi, si riterrebbe che l’Amministrazione Finanziaria non possa invocare la responsabilità del liquidatore, prevista dall’art. 36 del D.p.r. 602/73, per le eventuali imposte accertate o liquidate successivamente all’approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, ed all’estinzione della società, sempreché alla data in cui avviene l’approvazione tacita del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (ex art. 2492 terzo comma del codice civile) non siano dovute imposte liquidate a titolo definitivo, non siano stati notificati avvisi di accertamento, non siano stati notificati P.V. di constatazione, né siano stati notificati atti relativi a formali iniziative dell’Amministrazione Finanziaria riguardanti richieste istruttorie sulla posizione fiscale della società”.*

L'Agenzia delle Entrate, nella propria disamina, con riferimento all'espressione "*imposte dovute*", richiamando la giurisprudenza della Cassazione (Ordinanza n. 179 del 2014 citata nell'interpello) ha espresso il proprio pensiero che è in linea con le ultime sentenze della Suprema Corte e con la dottrina prevalente.

La responsabilità del liquidatore sussiste anche se, all'atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, l'accertamento non è ancora divenuto definitivo; la certezza legale del tributo è il presupposto necessario e deve sussistere per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Esistono cioè due momenti diversi:

1. le condizioni per esercitare l'azione di responsabilità,
2. l'accertamento della responsabilità del liquidatore.

Sul primo passaggio l'Agenzia fa proprie le conclusioni a cui perviene la sentenza della Suprema Corte affermando che la condizione per invocare la responsabilità del liquidatore è la certezza e definitività del credito tributario al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, e non al momento in cui il liquidatore ha depositato il bilancio finale di liquidazione.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del liquidatore l'Agenzia afferma che è necessario che il liquidatore abbia avuto al tempo della distribuzione dell'attivo sociale "*la consapevolezza circa l'esistenza della passività fiscale*", anche se non definitiva.

Per "consapevolezza" si intende la conoscenza di un debito tributario anche soltanto potenziale, quale ad esempio la consegna o la notifica di un processo verbale di constatazione.

Dalla risposta data dall'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai dubbi manifestati nella presente nota, sembrerebbe possibile trarre le seguenti conclusioni.

L'art. 28 della L. 175/2014 ha modificato il concetto di imposte dovute solo nella previsione della responsabilità dei liquidatori per tutte le imposte dovute e non solo per le imposte sui redditi.

Le nuove disposizioni non hanno modificato il "confine" del concetto di imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori; la responsabilità del liquidatore sussiste non solo per i debiti tributari certi e definitivi all'atto del deposito del bilancio finale di liquidazione e del riparto dell'attivo ai soci, ma anche per tutte le passività fiscali anche solo potenziali di cui il liquidatore aveva conoscenza a tale momento in seguito ad atti anche provvisori ed aventi natura diversa dall'avviso di accertamento, quali ad esempio i processi verbali di constatazione.

Al contrario resta esclusa la responsabilità per tutte le imposte accertate dopo l'estinzione della società e delle quali il liquidatore non poteva avere cognizione, nei termini sopra

precisati, al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione e del riparto dell'attivo ai soci.

Sotto il profilo operativo i liquidatori devono adottare le massime cautele prima di ripartire l'attivo ai soci, preoccupandosi di accantonare somme sufficienti, nei casi in cui siano a conoscenza di atti o iniziative dell'Amministrazione Finanziaria anche diversi dagli avvisi di accertamento, dai quali risulti l'esistenza di un debito tributario, anche soltanto potenziale, per non incorrere nella responsabilità prevista dall'art. 36 D.p.r. 602/73.

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Come cambiano accordi di ristrutturazione e fallimento, per adesso***

di **Claudio Ceradini**

Ad essere del tutto sinceri, per quanto alcune delle modifiche introdotte dal decreto sulla giustizia civile siano **apprezzabili**, e sottolineo alcune, l'**urgenza** imposta appare veramente poco comprensibile. Lo scorso gennaio come sappiamo si è insediata la Commissione Rordorf con il compito di elaborare una **complessiva** e profonda rivisitazione della **legge fallimentare**. Il decreto di nomina le ha imposto tempi **molto contenuti**, che scadranno alla fine dell'anno. Abbiamo anche commentato i primissimi risultati, pur sostanzialmente informali, ed il sapore della vera e propria **rivoluzione** era chiaramente percepibile, in tutti gli ambiti, dal piano attestato fino al fallimento, ed oltre. Il sospetto quindi è che il tempo e le energie profuse nella **mini riforma** che stiamo commentando abbiano prodotto risultati piuttosto **effimeri**, destinati a non lasciare il segno, se non nel lavoro e nella memoria di chi, in trincea, tra una modifica e l'altra deve riuscire a **introdurre** efficacemente e correttamente concordati o richieste di omologa di accordi di ristrutturazione, cercando di intuire il **momento più adatto**.

In ogni caso, durassero tanto o poco, le novità vanno **studiate** e capite. Dopo aver visto martedì cosa è cambiato per il **concordato preventivo**, concludiamo oggi una sintetica disamina dell'assetto presumibilmente definitivo di **fallimento** e accordi di **ristrutturazione**.

Agli artt. 9 e 10 del Decreto 83/2015 la legge di conversione non ha apportato grandi modifiche, e quindi la versione definitiva dell'accordo di **ristrutturazione** del debito con gli intermediari finanziari **non si distanzia** molto da quella iniziale. Rimane possibile quindi, in caso di prevalenza (più della metà) dell'**indebitamento finanziario** rispetto a quello complessivo, individuare una o più categorie in cui raggruppare, secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, uno o più **intermediari finanziari** (banche e assimilati). All'interno della categoria, gli effetti dell'adesione dei creditori che ne rappresentino almeno il **75%**, possono essere estesi agli altri. In senso è quello di evitare che una banca, ridotta per esposizione, **strumentalmente** opponga il proprio rifiuto contando sul conseguente obbligo del debitore di **saldare**, e rapidamente, l'intero debito. E talvolta il "gioco" riesce, soprattutto se le altre banche hanno molto da rimetterci. Un **po' di concordato** entra nell'accordo quindi, con l'introduzione di un effetto cogente prima del tutto estraneo ad uno

strumento del tutto, o quasi, **privatistico**. Quello che **cambia** con la conversione del decreto è che il credito del dissenziente **non potrà più**, oltre che subire le condizioni convenute dagli altri compagni di categoria, essere anche computato ai fini del raggiungimento della **soglia** del 60%, che al momento rimane. La legge di conversione ha rimosso l'ultimo periodo dell'art. 182septies, co. 2 L.F., e quindi il **quorum** dovrà essere calcolato computando solo gli aderenti "spontanei". Rimangono un numero imprecisato di **dubbi operativi** (categoria degli intermediari finanziari, conseguenze della categoria sulla proposta, computazione delle quote di credito "declassate", etc.) ma non so nemmeno se avremo il tempo di parlarne, visto che la rivoluzione che attende questo strumento pare essere **radicale**, nei prossimi mesi.

Nel fallimento, che si chiamerà così ancora per poco, poi sarà "liquidazione giudiziale", alcuni cambiamenti vanno **segnalati**. L'art. 5 del decreto, che modifica l'art. **28 L.F.**, non prevede più tra i criteri di nomina del curatore il possesso di una **struttura organizzativa** e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi (quelli nuovi e ridotti) dell'art. **104ter L.F.**, che disciplina il programma di liquidazione. Al suo posto troviamo un **diverso criterio**, le risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. **33, co. 5, L.F.**, quelle relazioni semestrali che sino ad oggi nel curriculum del curatore hanno contato poco o niente, anzi niente. La **ratio** non cambia, dovranno essere nominati curatori in grado di svolgere rapidamente e bene il loro compito, e tutto sommato i risultati conseguiti nella realtà contano anche di più delle potenzialità organizzative. Le **relazioni semestrali** quindi, che oggi debbono essere trasmesse non solo al registro delle imprese, ma anche ai creditori, assumono una **importanza nuova** e, per quando si legge, dirimente ai fini della nomina.

Vale la pena di segnalare anche che i **due anni** del periodo di sorveglianza di cui al secondo comma dell'art. 28 L.F., che erano diventati **cinque** con il decreto, scompaiono del tutto con la conversione. Il senso non ci è chiaro, ma tant'è.

Del tutto nuovo inoltre l'**ultimo comma** dell'art. 64 L.F., che consente l'acquisizione automatica, mediante la trascrizione della sentenza di fallimento, dei beni oggetto degli atti del primo comma, e quindi gratuitamente trasferiti nei due anni precedenti, e quindi **revocabili**. E' pur vero che la prassi in molti casi consentiva di evitare già l'azione giudiziale in senso stretto, nella fase di formazione dello stato passivo, e tuttavia la novità è certamente positiva.

Infine, le novità dell'**art. 7** del decreto convertito. Viene aggiunto un ultimo periodo al terzo comma dell'art. 39 L.F., contenente un'utile e sana **precisazione**: al curatore possono essere riconosciuti acconti solo dopo un **riparto**. All'art. 43 L.F. viene aggiunto un comma finale, che assegna **priorità** alle controversie in cui è parte un fallimento. Anche in questo caso non si può che apprezzare.

In attesa di capire cosa della piccola riforma che abbiamo in queste settimane commentato sopravvivrà al 2015 e alla più sostanziale rivoluzione che si attende, auguriamo a tutti ottime e riposanti vacanze. Le mie iniziano adesso.